

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Le presenti condizioni generali di acquisto si applicano all'acquisto di beni, opere o servizi ("Prodotti/Servizi") oggetto di un ordine di acquisto ("Ordine") emesso da AstraZeneca S.p.A. ("Acquirente") al fornitore ("Fornitore"). Resta inteso che qualora tra l'Acquirente e il Fornitore venga formalizzato uno specifico contratto per la fornitura dei medesimi Prodotti/Servizi, le condizioni del contratto prevarranno rispetto alle presenti condizioni generali di acquisto. In deroga a qualsiasi contraria statuizione contenuta nelle condizioni di fornitura eventualmente predisposte dal Fornitore, l'accettazione di un Ordine da parte del Fornitore costituisce rinuncia da parte del Fornitore alle proprie condizioni di fornitura ed accettazione integrale delle presenti condizioni in relazione a tale Ordine.
2. L'Ordine, una volta emesso, si intende accettato per effetto dell'esecuzione da parte del Fornitore in conformità con l'art. 1327 c.c. A seguito dell'accettazione, l'Ordine, le presenti condizioni generali e a ogni altro documento specificamente richiamato come parte integrante dell'Ordine o concordato separatamente per iscritto diverranno un contratto vincolante tra le Parti ("Documentazione Contrattuale"). Gli Ordini dell'Acquirente potranno pervenire al Fornitore a mezzo corriere, posta, posta elettronica, telefax o *brevi manu*, e, ad esclusiva discrezione dell'Acquirente, tali Ordini potranno essere sottoscritti o meno, anche a mezzo di firma elettronica, secondo le forme e le modalità di volta in volta individuate dall'Acquirente.
3. Il Fornitore si impegna a fornire Prodotti/Servizi conformi alle specifiche concordate tra le Parti e a quanto previsto all'art. 17. Nel caso di fornitura di servizi/opere, il Fornitore si obbliga espressamente a:
 - a) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, impiegando la massima professionalità e diligenza nell'esecuzione del contratto, con organizzazione dei mezzi necessari e a proprio rischio, senza alcun vincolo di subordinazione, operando secondo buona fede e nel rispetto delle procedure aziendali applicabili allo svolgimento del contratto, con la serietà e la professionalità richiesta a un operatore qualificato e specializzato.
 - b) avvalersi di risorse professionali qualificate e idonee al conseguimento degli obiettivi contrattuali.
 - c) provvedere, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'Acquirente, alla sostituzione delle figure professionali allocate sul servizio, ove si manifestasse o riscontrasse impreparazione professionale, incapacità o incompetenza rispetto alle prestazioni contrattuali previste.
 - d) conservare e restituire all'Acquirente, alla conclusione del contratto, il materiale che eventualmente questi abbia messo a disposizione del Fornitore o dei suoi subappaltatori;
 - e) effettuare lo stoccaggio e la gestione dei rifiuti in modo tale da impedire a terzi l'accesso non autorizzato e il possibile uso improprio e ad effettuare controlli adeguati a garantire un corretto smaltimento dei rifiuti.
4. Salve diverse indicazioni scritte dovute alle peculiarità del Prodotto, il Prodotto è coperto da garanzia da parte del Fornitore per un periodo di 365 giorni dalla data della consegna – ovvero di 24 mesi in caso di servizi/opere - relativamente ai vizi riconoscibili, o dalla scoperta del difetto in ordine ai vizi occulti. Sono equiparati ai vizi occulti anche i difetti scoperti al momento del disimballo. L'Acquirente notificherà al Fornitore il difetto riscontrato entro 60 giorni dalla scoperta. Qualora venga accertato un difetto del Prodotto entro il suddetto termine, il Fornitore dovrà tempestivamente provvedere alla riparazione o sostituzione dello stesso a proprie spese; in caso contrario, l'Acquirente avrà facoltà di eliminare i difetti direttamente o a mezzo terzi addebitando al Fornitore le spese relative. Resta in ogni caso salva la responsabilità del Fornitore per Prodotti/Servizi difettosi e per i danni da ciò derivanti all'Acquirente o a terzi, in conformità con le normative nazionali e comunitarie.
5. L'Acquirente avrà facoltà di rifiutare i Prodotti/Servizi consegnati in ritardo rispetto alle scadenze concordate, senza necessità di giustificazione.
6. Nel caso di fornitura di beni, i Prodotti si intendono consegnati, con conseguente passaggio dei rischi e delle responsabilità in capo all'Acquirente soltanto con la regolare sottoscrizione del documento di trasporto presso i locali dell'Acquirente o, in subordine, in differenti luoghi concordati per iscritto. Nel caso di servizi o opere, i Prodotti/Servizi si intendono definitivamente consegnati con l'accettazione degli stessi da parte dell'Acquirente, da intendersi tacitamente intervenuta qualora non siano contestati vizi o difformità entro 30 giorni dalla consegna all'Acquirente.
7. È facoltà dell'Acquirente rifiutare i Prodotti/Servizi eccedenti i quantitativi ordinati o non conformi alle prescrizioni dell'Ordine, quand'anche essi siano stati provvisoriamente trattenuti a magazzino, fatta

salva la tolleranza del +/-3%, salvo diversi accordi specifici.

8. Le spedizioni a spese dell'Acquirente dovranno essere eseguite dal Fornitore, salvo disposizioni contrarie, ai prezzi e condizioni che offrono la tariffa di trasporto complessiva più economica.

9. Le consegne presso le sedi dell'Acquirente dovranno essere eseguite durante gli ordinari orari di attività, restando a carico del Fornitore l'obbligo di accertarsi preventivamente.

10. Per le spedizioni richieste dall'Acquirente, il Fornitore deve utilizzare corrieri abilitati e riconosciuti sul territorio nazionale e/o internazionale, dotati di idonea assicurazione per la merce trasportata, provvedendo a trasmettere copia dei relativi documenti di viaggio all'Acquirente. In caso di particolari necessità/rischi nelle spedizioni dovute alle caratteristiche della merce trasportata, il Fornitore si impegna a stipulare, dietro richiesta dell'Acquirente, le necessarie assicurazioni integrative al fine di garantire la consegna. Il relativo costo e le modalità saranno definite e concordate di volta in volta tra le parti.

11. Eventuali soste, stalli e altre spese dovute a carenze documentali del Fornitore saranno addebitate allo stesso.

12. Per le spedizioni dall'estero, il Fornitore è obbligato ad inviare, prima dell'arrivo della merce, certificato d'origine e copia della fattura per la dogana in quattro esemplari.

13. Con riferimento all'imballaggio, se escluso dal prezzo, il Fornitore è tenuto, all'atto della spedizione, a dare precise disposizioni per la sua restituzione, dovendosi ritenere che, in mancanza di istruzioni, il Fornitore intende abbandonare l'imballo stesso, che non dovrà essere fatturato all'Acquirente per nessun motivo.

14. Ove non diversamente autorizzato per iscritto dall'Acquirente, le condizioni di pagamento saranno di 60 giorni ricevimento fattura, con bonifico bancario. Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il numero d'ordine fornito dall'Acquirente, pena l'improcedibilità del pagamento.

15. L'Acquirente si riserva la facoltà di verificare l'avanzamento e la buona esecuzione delle forniture relative agli Ordini emessi, mediante visite e controlli, attuate discrezionalmente da parte del proprio personale presso il Fornitore. Qualora a giudizio di AstraZeneca i Prodotti/Servizi non siano conformi a quanto indicato nell'Ordine, il Fornitore si impegna ad adottare a sue spese le misure necessarie per garantirne la conformità.

16. L'Acquirente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'Ordine, dandone comunicazione scritta al Fornitore, per qualsiasi motivo incluso la modifica dei propri programmi aziendali. Ove l'Acquirente esercitasse tale diritto di recesso, il Fornitore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni già eseguite e delle spese sostenute sino al momento della notifica del recesso, preventivamente concordate.

17. Il Fornitore garantisce che il Prodotto/Servizio è conforme ai requisiti normativi e regolamentari applicabili, sia perfettamente funzionante, sia realizzato nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti e di igiene e sicurezza del lavoro. Il Fornitore si impegna inoltre a mantenere l'Acquirente indenne da qualsiasi contestazione eventualmente derivante da violazioni degli altrui diritti di proprietà industriale o intellettuale riconducibili ai Prodotti/Servizi oggetto della fornitura o ai relativi procedimenti di fabbricazione.

18. Con il pagamento del corrispettivo, ove non diversamente pattuito per iscritto, l'Acquirente acquista la proprietà intellettuale e/o industriale di tutti i risultati, le soluzioni, le invenzioni e i miglioramenti che vengano raggiunti nell'esecuzione delle attività oggetto dell'Ordine.

19. Nel caso di Servizi, il Fornitore si avvarrà di personale (a) qualitativamente e numericamente adeguato e munito della professionalità corrispondente alle esigenze tecniche dei servizi e (b) assunti nel rispetto della normativa applicabile e del Contratto Collettivo applicabile. Il Fornitore si impegna ad adempiere correttamente a tutti gli obblighi nei confronti del personale, nel pieno rispetto della normativa applicabile. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di natura retributiva, contributiva e assicurativa, nonché ogni altro obbligo e onere derivante dal rapporto di lavoro, rispettando altresì ogni disposizione applicabile per la tutela, incolumità e integrità fisica del personale. Il Fornitore dovrà – su richiesta dell'Acquirente – presentare idonea documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo da parte del Fornitore medesimo e di eventuali subappaltatori e/o lavoratori autonomi utilizzati ai fini della prestazione dei servizi oggetto della

Documentazione Contrattuale. L'Acquirente si riserva pertanto di sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti fino all'esibizione da parte del Fornitore della predetta documentazione, una volta richiesta.

20. Il Fornitore si obbliga infine a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni richiesta di pagamento di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovesse trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi nei confronti del personale, nonché da qualsiasi inadempimento degli obblighi contributivi, retributivi e assicurativi nei confronti del personale, e, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivargli dall'applicazione (a) dell'art. 1676 c.c., (b) dell'art. 29 del D.lgs. 276/2003, come successivamente modificato (c) del D. Lgs. 81/2008 come successivamente modificato, nonché da ogni eventuale pretesa o azione da parte del personale avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con l'Acquirente.

21. Il Fornitore si impegna a non divulgare a terzi, né ad utilizzare per scopi diversi dall'esecuzione dell'Ordine, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente, informazioni di natura tecnica e commerciale, inclusi disegni, schizzi, modelli, stampi, campioni e componenti, forniti dall'Acquirente per l'esecuzione dell'Ordine o comunque acquisiti nel corso dell'esecuzione dello stesso. Tale divieto dovrà considerarsi vincolante per il Fornitore ed i suoi aventi causa anche successivamente all'estinzione del rapporto contrattuale con l'Acquirente, e sarà vincolante anche in caso di modifica della ragione sociale e della struttura proprietaria del Fornitore. In caso di violazione l'Acquirente potrà agire per ottenere il risarcimento dei danni, ferma restando la facoltà di perseguire il Fornitore ai sensi degli artt.621-622-623 C.P.

22. Il sub-appalto dei servizi/lavori/opere/forniture commissionate dall'Acquirente al Fornitore è vietato, salvo previa autorizzazione scritta da parte dell'Acquirente. Si precisa che, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, il Fornitore risponde in solido con il sub-appaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il sub-appaltatore, restando ferma la facoltà dell'Acquirente di sospendere il pagamento del corrispettivo al Fornitore fino all'esibizione da parte del sub-appaltatore della relativa documentazione (a titolo esemplificativo, DURC). Resta inteso che è obbligo del Fornitore effettuare una selezione del subappaltatore sulla base di una valutazione approfondita dei requisiti di strutture organizzative, competenze ed esperienze idonee maturate nel settore, rispetto delle normative e degli obblighi applicabili all'attività e ai servizi oggetto del subappalto. Il Fornitore rimarrà il solo ed esclusivo responsabile nei confronti dell'Acquirente, anche in relazione ai servizi/lavori/forniture subappaltati.

23. Nel caso i Prodotti/Servizi siano lavori o opere, il Fornitore si impegna e si obbliga ad attenersi a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e a effettuare attività di formazione e informazione nei confronti del personale, nonché a rispettare e a far rispettare tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro.

Qualora lo svolgimento dell'Ordine dovesse provocare l'insorgere di rischi interferenziali ai sensi del suddetto D.Lgs. 81/2008, le Parti allegheranno a ciascun singolo Ordine il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all'articolo 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e indicheranno specificamente nell'Ordine i costi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Il Fornitore, ove i servizi/opere dovessero essere resi in luoghi/locali nella disponibilità giuridica dell'Acquirente, dichiara (i) di aver effettuato la ricognizione di detti luoghi/locali e di aver preso conoscenza delle caratteristiche, delle condizioni e delle modalità di accesso ai predetti luoghi/locali, (ii) di avere accertato l'idoneità delle condizioni degli stessi ai fini della realizzazione dei servizi, (iii) di aver ricevuto complete informazioni anche sui rischi che detti luoghi/locali presentano, e (iv) di accettare, nella loro interezza, le condizioni e i termini per l'esecuzione dei servizi/opere stabiliti nella Documentazione Contrattuale.

24. Il Fornitore si impegna a (e farà in modo che le sue Affiliate, subappaltatori, consulenti, agenti e dipendenti coinvolti) svolgano la propria attività in conformità alle leggi applicabili e ai principi etici in linea con il Code of Conduct for Third Parties disponibile all'indirizzo: https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/PDF/Sustainability/Expectations_of_Third_Parties_Handbook.pdf, come modificato di volta in volta.

25. Il Fornitore dichiara di conoscere e di agire in conformità con le disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 219/2006, del Codice Deontologico Farmindustria, del Codice Etico dell'Acquirente disponibile al link: https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/PDF/Sustainability/Code_of_Ethics_Italian.pdf.

26. Il Fornitore si impegna:

- a) a lavorare in modo trasparente e fornire informazioni relative ai propri processi o iniziative di sostenibilità al fine di consentire ad AstraZeneca di soddisfare eventuali obblighi di rendicontazione ai sensi della normativa applicabile e di raggiungere i propri obiettivi e traguardi di sostenibilità come indicato nella policy rinvenibile al seguente link: <https://www.astrazeneca.com/sostenibilita.html>
- b) ad assumere un ruolo proattivo e, ove possibile, ad agire in modo innovativo per migliorare le proprie prestazioni in termini di sostenibilità in linea con il Code of Conduct for Third Parties e farà quanto possibile affinché i propri affiliati, subappaltatori, consulenti, agenti e dipendenti adottino pratiche di sostenibilità;

Fatti salvi gli altri diritti e rimedi di AstraZeneca, qualsiasi violazione del presente articolo costituirà una violazione sostanziale del rapporto contrattuale e legittimerà AstraZeneca a risolvere lo stesso in conformità con l'art. 30.

27. Il Fornitore non intraprenderà pertanto alcuna azione, che possa determinare una violazione del Codice Etico da parte di un dipendente dell'Acquirente o che possa determinare, sempre da parte di qualsiasi società del Gruppo AstraZeneca, una violazione di leggi in materia di prevenzione delle frodi, corruzione racket, riciclaggio di denaro o terrorismo.

Il Fornitore garantisce inoltre che nessuno dei propri dipendenti, dirigenti, consulenti, agenti, rappresentanti, appaltatori o sub-appaltatori (i) intraprenderà alcuna azione che possa determinare una violazione da parte di una società del Gruppo AstraZeneca, del US Foreign Corrupt Practices Act del 1977, del UK Corruption Act del 2010, del d.lgs. 231/2001 o di qualsiasi altra legge e regolamento applicabile per la prevenzione di frodi, corruzione, racket, riciclaggio di denaro e/o di terrorismo.

Il Fornitore dichiara di conoscere e rispettare la normativa sulla responsabilità amministrativa delle imprese di cui al D.lgs. 231/01, di aver debitamente formato il proprio personale in merito alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/01 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e controllo del medesimo personale, al fine di prevenire la commissione di reati. Il Fornitore prende atto che AstraZeneca ha adottato un Modello di Organizzazione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 disponibile all'indirizzo <https://www.astrazeneca.it/modello-231.html>.

28. Il Fornitore garantisce che tutti i dipendenti, agenti e subappaltatori del Fornitore coinvolti nelle attività oggetto del presente Ordine, qualora richiesto dall'Acquirente, completino con successo eventuali corsi di formazione prima dell'inizio delle attività.

29. Il Fornitore manterrà adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche, controlli, strumenti, sistemi, politiche e procedure in conformità con le buone pratiche del settore della sicurezza informatica. Il Fornitore rispetterà i requisiti e gli standard di sicurezza informatica dell'Acquirente, come di volta in volta aggiornati. Il Fornitore deve notificare per iscritto ad AstraZeneca qualsiasi incidente di sicurezza, verificatosi o di cui vi sia un rischio concreto, sull'infrastruttura IT e/o gli spazi fisici in cui tale infrastruttura si trova e/o sui dati del Fornitore rilevanti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Ordine. Tale notifica deve avvenire senza ritardo e comunque entro 24 ore da quando il Fornitore ha notizia che si è verificato o rischia di verificarsi un incidente di sicurezza. La notifica dovrà avvenire via email all'indirizzo SOCITSecurity@astrazeneca.com e poi via telefono al numero 0044 1625 513080.

30. L'Acquirente avrà il diritto di dichiarare risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ, il rapporto contrattuale, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti, a fronte di:

- a) violazione di quanto disposto dall'art. 24, 25 o qualora la condotta del Fornitore possa in qualche modo nuocere alla reputazione dell'Acquirente o di una sua affiliata, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti;
- b) violazione da parte del Fornitore dei precetti di cui al D.lgs. n. 231/01, come descritti all'art. 27.
- c) Violazione da parte del fornitore dell'art. 26.

31. A seguito dell'informativa ricevuta, il Fornitore autorizza l'Acquirente ad inserire e a trattare i propri dati personali nelle banche dati istituite dall'Acquirente con finalità statistiche, amministrative o scientifiche, e a comunicarli a terzi.

32. Il Fornitore garantisce all'Acquirente, ad ogni Società di Audit eventualmente da essa nominata, e ad ogni autorità regolatoria, il diritto di accesso ai propri locali, nonché il diritto di accedere ed esaminare direttamente ogni documentazione che si riferisca esclusivamente al servizio/lavoro/opera/fornitura e agli obblighi previsti a carico del Fornitore stesso, dalle presenti condizioni generali di contratto ("Audit"). Nell'ambito dell'Audit, l'Acquirente potrà avere accesso alle informazioni commercialmente sensibili del Fornitore, dei suoi affiliati o di qualsivoglia suo appaltatore e sub-appaltatore coinvolto nell'esecuzione del servizio/lavoro/opera/fornitura; qualora tale Audit venga effettuato da società di Audit, nominate dall'Acquirente, le stesse riferiranno all'Acquirente solo le informazioni rilevanti per informarla sul rispetto

di quanto sancito dalle presenti condizioni generali di contratto. Resta inteso che l'Acquirente, qualora si avvalga di società di Audit, si impegna a garantire che la società stessa sottoscriva un accordo di confidenzialità. Nel corso dell'Audit, il Fornitore si impegna a fornire tutta la cooperazione e l'assistenza ragionevolmente richiesta durante le normali ore d'ufficio.

33. L'Acquirente ha in atto procedure per monitorare e rivedere le performance dei soggetti con cui ha un contratto in corso. Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Acquirente in relazione a tali monitoraggi e revisioni, e si impegna a fornire all'Acquirente tutte le informazioni richieste dalla stessa (o ai suoi auditor in caso di informazioni sensibili) legate al rapporto contrattuale. L'Acquirente sosterrà individualmente i costi di Audit e di monitoraggio secondo quanto sancito dal presente articolo.